



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163**

- ❑ *Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 15.10.2002.*
- ❑ *Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 25.05.2004.*
- ❑ *Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 10.08.2007.*
- ❑ *In vigore dal 31.08.2007.*

SOMMARIO

CAPO I ó DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del regolamento	pag. 3
2. Ambito oggettivo di applicazione	pag. 3
3. Costituzione del fondo relativo ad opere/lavori pubblici	pag. 4
4. Costituzione del fondo relativo alla pianificazione urbanistica	pag. 4
5. Conferimento degli incarichi	pag. 5

CAPO II ó RIPARTIZIONE DEL FONDO

6. Ripartizione verticale del fondo	pag. 6
7. Ripartizione orizzontale del fondo	pag. 6
8. Prestazioni parziali	pag. 7
9. Incarichi collegiali con professionisti esterni	pag. 8
10. Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti	pag. 8

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA

11. Termini per le prestazioni	pag. 9
12. Ritardato adempimento delle prestazioni	pag. 10
13. Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni	pag. 10
14. Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione	pag. 11
15. Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione	pag. 12
16. Chiusura del fondo	pag. 12

CAPO IV ó DISPOSIZIONI DIVERSE

17. Sottoscrizione degli elaborati	pag. 13
18. Utilizzazione degli elaborati	pag. 13
19. Prestazioni professionali specialistiche	pag. 14

CAPO V ó ALTRI ONERI

20. Spese	pag. 14
21. Onere per iscrizione agli albi professionali	pag. 14
22. Oneri per la copertura assicurativa	pag. 15

CAPO VI ó NORME FINALI

23. Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri	pag. 16
24. Entrata in vigore del regolamento	pag. 16

Allegati: tabella 1: Ripartizione verticale del fondo in relazione ai livelli di progettazione	pag. 17
tabella 2: Termini per la progettazione	pag. 17

CAPO I 6 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo previsto dall'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste all'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dagli uffici tecnici del Comune.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. La disciplina del presente regolamento si applica alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere o lavori rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Rientra altresì nella disciplina del presente regolamento l'attività di redazione degli atti di pianificazione urbanistica.
2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006, eventualmente integrate o modificate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 93, nonché all'articolo 18 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla-osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e che non comportino procedure espropriative o di asservimento; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.
4. Per direzione lavori si intende l'attività tecnica, amministrativa e contabile di cui agli articoli 123 e 124 del D.P.R. n. 554/1999.
5. Per collaudo si intende l'attività prevista all'articolo 187 del D.P.R. n. 554/1999.
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di opere/lavori limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione sia del procedimento di approvazione.
7. Rientra inoltre tra le prestazioni disciplinate dal regolamento l'attività di coordinamento in fase di progettazione prevista dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

8. Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento i progetti misti di lavori, forniture e servizi e i progetti di forniture e servizi comprendenti lavori accessori, quando i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% dell'importo complessivo a base di gara e per i quali sia necessario procedere alla loro progettazione.
9. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le manutenzioni che non richiedono la progettazione di cui al comma 2;
 - b) i progetti di fornitura e simili non ricompresi al comma 8.
10. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le relative varianti.
11. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, nonché i piani di settore quali, a titolo esemplificativo, il piano di classificazione acustica del territorio, il piano della luce e dell'inquinamento luminoso, il piano del verde e dell'arredo urbano, il piano delle piste ciclabili.

Art. 3

Costituzione del fondo relativo ad opere/lavori pubblici

1. Il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'IVA, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o da eseguire in economia, per i quali siano state eseguite prestazioni progettuali. Tale percentuale è da intendersi comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune.
2. Il fondo di cui al comma 1 non è soggetto a variazione qualora in sede di appalto si verificano ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni di lavori che non comportino la redazione di perizie suppletive e/o di variante.
3. Nel caso di redazione di perizie suppletive e/o di variante, che non siano causate da errori od omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, il fondo è incrementato nella misura determinata dall'applicazione della percentuale prevista per il progetto originario all'importo della perizia.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono inserite nel quadro economico dell'opera e fanno carico all'intervento del bilancio che la finanzia, ovvero agli stanziamenti di bilancio destinati a finanziare gli incarichi professionali.

Art. 4

Costituzione del fondo relativo alla pianificazione urbanistica

1. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% dell'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, sulla base della circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica dell'8 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi, ad applicazione obbligatoria, nonché alle integrazioni alla stessa determinate con propri atti dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.
2. Soppresso.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla circolare ministeriale di cui al comma 1, l'onorario professionale è soggetto all'adeguamento secondo le variazioni dell'indice ISTAT. Poiché il lavoro professionale viene svolto all'interno delle strutture comunali, ai fini dell'applicazione dell'incentivo di cui al presente regolamento viene calcolata la tariffa professionale con il solo riferimento alla Tabella "A", escludendo pertanto l'importo derivante dalla Tabella "B" relativa alle spese rimborsabili.
4. Ove non risultino stabilite tariffe per la prestazione affidata, il compenso sarà definito discrezionalmente all'atto del conferimento dell'incarico. Qualora la tariffa professionale preveda limiti minimi e massimi, in sede di conferimento dell'incarico è definita la misura della tariffa da applicare.
5. Relativamente ai piani di settore di cui all'articolo 2, comma 11, ultimo periodo, si applica la tariffa professionale in vigore al momento del conferimento dell'incarico; in assenza di tariffe, il compenso è quantificato discrezionalmente all'atto del conferimento dell'incarico di progettazione.
6. Le somme necessarie alla costituzione del fondo di cui al presente articolo sono iscritte all'apposito intervento del bilancio.

Art. 5 Conferimento degli incarichi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, gli incarichi alla struttura interna dell'ente sono conferiti con deliberazione della Giunta comunale; relativamente ai lavori pubblici, nella deliberazione di incarico è stabilita la percentuale effettiva del fondo da ripartire, in relazione all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
2. Il responsabile unico del procedimento è individuato in conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti e di direttori dei lavori devono possedere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006; il tecnico che assume la qualità di collaudatore deve possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e non aver partecipato ad alcuna fase di attuazione del lavoro.
4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
5. Il personale, diverso dal tecnico o dai tecnici incaricati, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; tale individuazione, se non già avvenuta con la deliberazione di cui al comma 1, viene disposta con determinazione del responsabile

dell'unità organizzativa competente; il responsabile di tale struttura provvede, d'intesa con il responsabile del procedimento, se diverso, nonché, eventualmente, con il responsabile di altre unità organizzative, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione o di pianificazione a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 6

Ripartizione verticale del fondo

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di opere o lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

Art. 7

Ripartizione orizzontale del fondo

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici è ripartita come segue:

A ó quota relativa alla progettazione (60% del fondo, come da tabella 1):

- a) 20% al responsabile unico del procedimento e al personale che collabora con il responsabile stesso, fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa, ovvero fornendo prestazioni di natura materiale;
- b) 50% al/i tecnico/i progettista/i che redigono e sottoscrivono gli elaborati progettuali;
- c) 10% al/i tecnico/i che redigono e sottoscrivono il piano della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996;
- d) 20% al rimanente personale che collabora alla redazione degli elaborati progettuali fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa ovvero fornendo prestazioni di natura materiale;

B ó quota relativa alla direzione dei lavori (40% del fondo, come da tabella 1):

- a) 20% al responsabile unico del procedimento e al personale che collabora con il responsabile stesso, fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa, ovvero fornendo prestazioni di natura materiale;
- b) 60% al direttore dei lavori, anche per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- c) 20% al rimanente personale che collabora nella fase di esecuzione dell'opera fornendo prestazioni intellettuali di natura tecnica e/o amministrativa, ovvero fornendo prestazioni di natura materiale;

C ó qualora l'opera sia soggetta a collaudo, sarà corrisposto al collaudatore il 25% della quota relativa alla direzione dei lavori; in tale ipotesi, le quote relative alle lettere B - b) e c) saranno ridotte, rispettivamente, al 40% e al 15%.

- 1-bis. Con riferimento alle lettere A ó a) e B ó a) del comma 1, la ripartizione della quota di fondo fra il responsabile unico del procedimento e i collaboratori verrà effettuata previo

accordo sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Nel caso non siano coinvolti collaboratori, la quota del fondo è interamente attribuita al responsabile unico del procedimento.

2. Con riferimento alle lettere A ó b), c) e d) e B ó b) e c) del comma 1, in caso di più soggetti coinvolti nello svolgimento delle prestazioni ivi indicate, la ripartizione della quota del fondo verrà effettuata previo accordo sottoscritto da tutti i soggetti interessati.
3. Con riferimento alle lettere A ó d) e B ó c) del comma 1, qualora il collaboratore sia un'unica figura la percentuale di ripartizione è ridotta al 15%. In tale ipotesi le quote non utilizzate sono redistribuite, con il criterio della proporzionalità, fra il collaboratore e gli altri soggetti interessati.
4. Con riferimento alle lettere A ó d) e B ó c) del comma 1, nel caso in cui non siano coinvolti collaboratori, le aliquote corrispondenti a tali figure, non utilizzate, verranno redistribuite con il criterio della proporzionalità fra tutti gli altri soggetti.
5. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al comma 1, purchè con decisione unanime ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione, la quota loro spettante ai sensi del medesimo comma.
6. Le singole quote previste al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
7. Il fondo relativo agli atti di pianificazione è ripartito come segue:
 - a) 70% al/i tecnico/i progettista/i che redigono e sottoscrivono gli atti di pianificazione;
 - b) 30% ai collaboratori tecnici e/o amministrativi che abbiano partecipato direttamente alla predisposizione degli atti di pianificazione mediante contributo di natura intellettuale e/o materiale.
8. Qualora il collaboratore sia un'unica figura, la percentuale di ripartizione è ridotta al 15%. In tale ipotesi la quota non utilizzata dell' aliquota del 30% è redistribuita, con il criterio della proporzionalità, fra il collaboratore e il/i progettista/i.
9. In caso di assenza di collaboratori l' aliquota corrispondente a tali figure è attribuita al/i progettista/i.
10. Nel caso di più tecnici o di più collaboratori coinvolti, la ripartizione di quota del fondo fra gli stessi effettuata in conformità a quanto previsto al comma 2.
11. Anche ai destinatari del fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 8 **Prestazioni parziali**

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente, oltre alla funzione di responsabile unico del procedimento, sia affidato uno solo dei livelli di progettazione o la sola direzione dei lavori o il collaudo, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota percentuale da calcolarsi sull'importo determinato ai sensi dell'articolo 3 è la seguente:

a) solo responsabilità del procedimento	20%
b) solo progetto preliminare	15%;
c) solo progetto definitivo	35%;

- | | |
|--|------|
| d) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase | 45%; |
| e) solo progetto esecutivo | 35%; |
| f) solo piano della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 | 15% |
| g) solo direzione lavori, contabilizzazione e redazione del certificato di regolare esecuzione | 40% |
| h) solo collaudo | 15% |
2. Qualora l'incarico parziale venga successivamente esteso anche solo ad una delle fasi della progettazione, trova applicazione la ripartizione di cui alla tabella 1. Analogamente si procede per le prestazioni relative alle successive fasi di realizzazione dell'opera o del lavoro.
 3. Nel caso in cui l'incarico di progettazione, di redazione del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo di opere o lavori pubblici sia conferito a progettista esterno, spettano comunque al responsabile unico del procedimento e ai collaboratori, ove individuati, le aliquote di cui al comma 1, lettere A ó a) e B ó a), dell'articolo 7.
 4. Per gli atti di pianificazione di cui all'articolo 4, qualora all'ufficio tecnico siano affidate prestazioni parziali il compenso verrà determinato di volta in volta, in considerazione della complessità dell'incarico conferito e in proporzione al lavoro da svolgere.

Art. 9

Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente agli uffici tecnici comunali e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Quando si procede all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto, per la parte spettante al personale interno, proporzionalmente alla quota delle prestazioni richieste allo stesso. Tale percentuale risulterà anche nella convenzione stipulata con il professionista esterno, nella quale sarà fissata la quota di percentuale della tariffa professionale a lui spettante in ragione dell'affidamento collegiale.

Art. 10

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente agli uffici tecnici comunali con uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi soggetti sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o dirigere o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un

quarto; qualora una o più delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conformi al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del presente regolamento.

3. Qualora il lavoro pubblico o l'atto di pianificazione siano di pertinenza esclusiva dell'amministrazione comunale di Valdobbiate, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico o l'atto di pianificazione siano di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dagli uffici tecnici per l'adempimento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III ó TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 11

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. Relativamente alle opere e ai lavori pubblici, i termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e dalle norme del D.P.R. n. 554/1999.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 2 allegata al presente regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di euro e per gli atti di pianificazione i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento, pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha disposto l'affidamento.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente ovvero, se successivo, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 12
Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni sono applicate le seguenti penalità:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota relativa alla sua singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna attribuzione del fondo o quota del fondo;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri, ovvero a persone titolari del primo affidamento non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il responsabile dell'unità organizzativa competente e il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato. Sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiori all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.
5. La penalità di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del presente articolo sono applicate dall'organo competente alla liquidazione del fondo.

Art. 13
Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni sono applicate le seguenti penalità:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità

- dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
- c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del presente regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
- d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna attribuzione del fondo relativamente ai progetti di opere o lavori pubblici; relativamente agli atti di pianificazione, nessuna attribuzione del fondo e revoca delle quote di fondo eventualmente distribuite;
- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri, ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il responsabile dell'unità organizzativa competente ed il responsabile del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'adeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
 4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 12, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.
 5. Il responsabile dell'unità organizzativa competente è tenuto a certificare, prima della liquidazione delle quote di fondo, la non sussistenza ovvero la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali previste dal presente articolo.
 6. Qualora intervengano fatti che comportino l'applicazione delle penali previste dal presente articolo successivamente alla liquidazione delle quote del fondo, il responsabile dell'unità organizzativa competente deve avviare tempestivamente il procedimento ai fini del recupero delle somme corrisposte.

Art. 14

Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere o lavori pubblici nonché all'attività di responsabile unico del procedimento sono liquidati come segue:

- a) per le quote riferite ai progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) per la quota riferita alla direzione dei lavori, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero, per le opere soggette a collaudo, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo;
- c) per la quota riferita al collaudo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo e del relativo certificato;
- d) le quote spettanti al responsabile unico del procedimento sono liquidate, per quanto attiene alle fasi della progettazione nei termini di cui alla lettera a), per quanto attiene alla direzione lavori nei termini di cui alla lettera b), e ove l'opera sia soggetta a collaudo nei termini di cui alla lettera c).

Art. 15

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale o delle sue varianti è liquidato come segue:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione da parte del Comune.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione.

Art. 16

Chiusura del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero all'articolo 15, comma 1, non si verifichi a causa di mutate scelte politiche o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero all'articolo 15, comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento ovvero, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente, rispettivamente al

responsabile unico del procedimento ovvero al responsabile dell'unità organizzativa, se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione gli anzidetti responsabili devono sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.

4. L'atto di liquidazione è adottato dal responsabile dell'unità organizzativa competente, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e per ciascuno di essi l'avvenuto svolgimento delle prestazioni assegnate, la somma effettivamente spettante e l'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento ai fini della liquidazione stessa. Qualora il responsabile sia interessato alla liquidazione, l'atto di liquidazione è adottato per tutti gli aventi diritto dal responsabile del servizio personale, previa esibizione da parte del responsabile dell'unità organizzativa competente della documentazione e degli elementi necessari a quantificare gli importi a ciascuno dovuti.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, il pagamento delle somme dovute è effettuato unitamente allo stipendio mensile.

CAPO IV 6 DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Valdobbiadene ó Ufficio tecnico".

Art. 18

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione

degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 19

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al presente regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) la redazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale e i relativi aggiornamenti, in quanto non configurabile come atto di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al presente regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V ó ALTRI ONERI

Art. 20

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Gli uffici tecnici incaricati delle prestazioni, e per essi il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 21

Onere per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico del Comune, se l'iscrizione è resa necessaria per svolgere gli incarichi che l'amministrazione intende affidare.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti all'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) e e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è necessaria ai fini del conferimento di incarichi da parte del Comune l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1 commi 56, 56-bis, 58-bis e 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, o qualora sia autorizzato a svolgere attività di progettazione presso altri enti, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 22

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre solo il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006.
- 2-bis. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione medesima.

CAPO VI ó NORME FINALI

Art. 23

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente regolamento si applica ai fini della ripartizione e liquidazione anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore, nonché alle prestazioni già svolte fermo restando che, per queste ultime, il fondo sarà quantificato in conformità alla normativa vigente al momento del loro espletamento. Qualora il fondo sia già ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento. Qualora le aliquote del 2% di cui all'articolo 3, comma 1, e del 30% di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione, ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo. L'individuazione delle prestazioni pregresse e dei soggetti coinvolti viene effettuata con determinazione del responsabile del servizio, previa fissazione, con deliberazione della Giunta comunale, dell'ammontare del fondo da ripartire in relazione alle opere e lavori nonché alle attività di pianificazione cui si riferiscono le singole prestazioni.

Art. 24

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione della Giunta comunale di approvazione.

TABELLA 1(*)							
RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PROGETTAZIONE							
(art. 6, comma 1)		Lavori di nuova costruzione	Lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente	Lavori stradali e assimilati	Opere di urbanizzazione	Reti tecnologiche nel centro abitato	Altri lavori pubblici
Incarico per tre livelli progettuali	Preliminare	0,10 x 0,60	0,25 x 0,60	0,30 x 0,60	0,30 x 0,60	0,25 x 0,60	0,15 x 0,60
	Definitivo	0,50 x 0,60	0,45 x 0,60	0,45 x 0,60	0,50 x 0,60	0,50 x 0,60	0,50 x 0,60
	Esecutivo	0,40 x 0,60	0,30 x 0,60	0,25 x 0,60	0,20 x 0,60	0,25 x 0,60	0,35 x 0,60
Ipotesi di cui all'art. 2, comma 3	Preliminare	0,15 x 0,60	0,30 x 0,60	0,35 x 0,60	0,35 x 0,60	0,30 x 0,60	0,20 x 0,60
	Definitivo ed esecutivo	0,85 x 0,60	0,70 x 0,60	0,65 x 0,60	0,65 x 0,60	0,70 x 0,60	0,80 x 0,60

(*) Modificata unicamente la modalità della tabellazione.

Il coefficiente moltiplicatore 0,60 riportato in ciascuna cella della tabella corrisponde alla fase della progettazione, mentre il restante 0,40 corrisponde alla fase di direzione e collaudazione dei lavori (art. 7).

TABELLA 2								
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE								
(articolo 11, comma 2)	Preliminare		Definitivo		Definitivo ed esecutivo congiunti		Esecutivo	
I termini sono considerati in giorni naturali e consecutivi	fino a 100.000 euro	da 100.000 a 1 milione di euro	fino a 100.000 euro	da 100.000 a 1 milione di euro	fino a 100.000 euro	da 100.000 a 1 milione di euro	fino a 100.000 euro	da 100.000 a 1 milione di euro
Lavori di nuova costruzione	15	30	60	90	80	120	20	40
Lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente	20	40	80	120	100	150	30	50
Lavori stradali e assimilati	15	30	60	90	80	120	20	40
Opere di urbanizzazione	15	30	60	90	80	120	20	40
Reti tecnologiche nel centro abitato	20	40	80	120	100	150	30	50
Altri lavori pubblici	20	40	80	120	100	150	30	50